Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 13 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

Avvisi di Corte . . . . Pag. 170

LEGGI E DECRETI

1938

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. 2000.
Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso. Pag. 170

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 2001.
Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari. Pag. 173

REGIO DECRETO 1° dicembre 1938-XVII, n. 2002.
Approvazione della convenzione stipulata il 24 ottobre 1938 fra lo Stato e la Società anonima Compagnia generale tramvie piemontesi per la risoluzione della concessione della tramvia Revello-Envie-Barge . . . . Pag. 177

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2003.
Modificazione allo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento. Pag. 177

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2004.
Modificazioni alle norme per gli esami di ammissione ai corsi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali. Pag. 177

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2005.
Erezione in ente morale della « Casa dell'aviatore - Circolo ufficiali della Regia aeronautica », in Roma . . . . Pag. 178

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2006.
Istituzione e soppressione di posti di cancelliere presso i Regi Consolati generali in Vienna e Berlino . . . . Pag. 178

REGIO DECRETO 1° dicembre 1938-XVII, n. 2007.
Accettazione, da parte dello Stato, della donazione fatta dalla Società Italiana Marconi degli impianti radioelettrici ed accessori a bordo del panfilo « Elettra » già utilizzati da Guglielmo Marconi per le sue esperienze . . . . Pag. 178

1939

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 1. (*Raccolta 1939*).
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione . . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1938-XVII.
Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero (1° sem. 1939-XVII). Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1939-XVII.
Nomina del sig. Fabrizi Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1938-XVII.
Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 29 dicembre 1938 con la Banca nazionale del lavoro concernente il servizio delle obbligazioni emesse dalla Società bergamasca autovie e assunte dallo Stato in seguito al riscatto dell'autostrada Milano-Bergamo . . . . Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento nella zona di Casteggio, in provincia di Pavia . . . Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di lepri e pernici a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia . . . . Pag. 183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 183
Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di società cooperativa . . . . Pag. 183
Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un'eredità disposta in suo favore dalla signora Cleonice Lanzani vedova Duse . . . . Pag. 183

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica:
Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 30 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica . . . . Pag. 184
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 30 posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica . . . . Pag. 184
Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica . . . . Pag. 184
Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica . Pag. 184

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Toshio Shiratori il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII.

(184)

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi, alle ore 11,15, in udienza solenne, S. E. il signor Vlastimil Cermak il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

(183)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. 2000.
Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 aprile 1933, n. 427;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 584;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni comuni.

Art. 1.

Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato o con il suo concorso, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'Amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglioria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica.

Salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 2, i beni vi rimangono soggetti a chiunque appartengano.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di miglioria conseguenti all'esecuzione di un complesso organico di opere pubbliche o ad importanti trasformazioni di opere pubbliche esistenti.

Art. 2.

Sono esenti dall'onere del contributo:

a) gli immobili appartenenti a S. M. il Re Imperatore ed ai membri della Famiglia Reale;

b) quelli di pertinenza della Santa Sede esenti da tributi in virtù degli articoli 15 e 16 del Trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

c) quelli appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli Enti ed Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni, provvedono alla costruzione od all'acquisto di case popolari, nonchè all'Istituto nazionale per la costruzione delle case per gli impiegati dello Stato.

Art. 3.

Il contributo non è applicabile:

a) agli immobili che in dipendenza delle opere che possono determinare l'applicazione del contributo siano già sottoposti ad altri tributi speciali, ovvero siano già sottoposti al concorso nella spesa dell'opera ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;

b) a quelli che abbiano già scontato il vantaggio loro derivante dall'opera stessa, ai sensi dell'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Art. 4.

Il contributo di miglioria non può essere nuovamente applicato agli immobili che vi siano già stati assoggettati in dipendenza dell'esecuzione di una precedente opera pubblica, se alla data di ultimazione della nuova opera non sia trascorso un quinquennio dall'ultimazione della precedente.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli immobili il cui valore, per effetto della nuova opera pubblica, risulti aumentato di oltre il 10 %.

Art. 5.

L'incremento di valore è determinato ad opera compiuta con riferimento alla data di ultimazione dell'opera stessa.

Per la determinazione dell'anzidetto incremento sarà tenuto presente come costituiscano elementi di maggior valore: l'aumento di luce e di prospetto; la più larga e comoda circolazione; le comunicazioni più agevoli o più brevi; la cessazione di oneri e servitù; il miglioramento delle condizioni igieniche o colturali; la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio, e, generalmente, ogni sorta di vantaggi economicamente valutabili derivanti agli immobili in conseguenza dell'opera o del complesso di opere.

Art. 6.

Dall'incremento di valore a cui va commisurato il contributo sono da detrarre le spese sostenute e la presunta rimunerazione dell'opera eventualmente prestata dal proprietario per apportare miglioramenti all'immobile cui l'incremento si riferisce, nonchè il valore dei beni ceduti senza corrispettivo dal proprietario per l'esecuzione dell'opera.

Art. 7.

L'aliquota da applicare all'incremento di valore, onde stabilire la misura del contributo di miglioria, è del 15 % dell'incremento stesso; però la somma di tutti i contributi dovuti per una stessa opera non può superare il trenta per cento del costo dell'opera stessa.

Art. 8.

L'imposizione del contributo deve essere notificata ai proprietari dei beni immobili nel periodo intercorrente fra l'inizio dell'opera ed il triennio successivo all'ultimazione dell'opera stessa, o del complesso organico di opere se la miglioria è determinata da tale complesso. Ove però ciascuna opera del complesso sia tale da determinare per se stessa un incremento di valore negli immobili compresi nella sua zona d'influenza, l'imposizione del contributo, in dipendenza di tale opera, potrà essere fatta entro il triennio successivo alla sua ultimazione.

Art. 9.

Entro il termine di cui all'art. 8 deve essere compilato, per ciascun Comune sul cui territorio abbia influenza l'opera pubblica o il complesso di opere pubbliche, l'elenco dei proprietari soggetti al contributo.

Tale elenco deve recare l'indicazione degli immobili da sottoporre a contributo, e, per ciascun immobile elencato, il nome del proprietario, l'ubicazione, la natura e la consistenza del bene, nonchè i relativi dati catastali.

TITOLO II.

Opere eseguite dallo Stato direttamente o per concessione.

Art. 10.

Per le opere eseguite dallo Stato, direttamente o per concessione, il contributo è imposto a cura delle Intendenze di Finanza competenti per territorio.

Le Amministrazioni dello Stato che eseguono tali opere direttamente o le danno in concessione, debbono trasmettere all'Intendenza di finanza competenti la copia dell'atto di approvazione dei lavori, il piano di massima dei lavori stessi od altro documento atto ad individuare la zona che ha potuto trarre vantaggio dalla esecuzione dei lavori, nonchè appena possibile, l'elenco dei proprietari degli immobili assoggettati a parziale esproprio con esplicita dichiarazione dalla quale risulti che nella determinazione dell'indennità di esproprio fu tenuto conto, ai sensi dell'articolo 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dei vantaggi conseguiti dalla parte non espropriata dalla esecuzione dell'opera, e che perciò nessun altro contributo è per essa parte dovuto.

Art. 11.

L'intendenza di finanza, avuti gli elementi di cui all'articolo 10, li trasmette all'Ufficio tecnico erariale, che compila l'elenco di cui al precedente articolo 9. Tale elenco, a cura dell'Intendenza di finanza, viene depositato per trenta giorni nell'ufficio comunale e del deposito è dato avviso al pubblico con apposito manifesto.

I singoli interessati vengono avvisati della loro inclusione nell'elenco, mediante notificazione da effettuarsi per mezzo del messo comunale, oppure per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

Art. 12.

Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11, i proprietari possono ricorrere per il tramite dell'Intendenza di finanza competente per territorio al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

L'elenco degli obbligati al contributo, una volta divenuto definitivo, è trascritto a cura dell'Intendenza di finanza, senza spese nè emolumenti, presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni.

La stessa Intendenza provvede man mano agli annotamenti di cancellazione delle anzidette trascrizioni pure senza spese nè emolumenti, a misura che gli obbligati abbiano soddisfatto il loro debito per contributo di miglioria.

Art. 13.

Ultimata l'opera o il complesso di opere pubbliche che danno origine al contributo di miglioria, l'Amministrazione dello Stato che le ha eseguite o date in concessione, ne informa la competente Intendenza di finanza, indicando la data di ultimazione e il costo totale dell'opera.

L'Intendenza di finanza comunica tali notizie all'Ufficio tecnico erariale, e questi procede alla determinazione dello incremento di valore e quindi della misura del contributo da notificare ai singoli proprietari, in conformità degli articoli 5, 6 e 7.

Ove l'ammontare totale dei contributi venga a superare il 30 % della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera, l'Ufficio tecnico erariale riduce proporzionalmente l'importo dei singoli contributi.

Art. 14.

L'Ufficio tecnico erariale comunica all'Intendenza di finanza l'entità degli incrementi di valore e la misura dei contributi pertinenti a ciascun immobile e questa provvede a farle notificare ai rispettivi interessati, seguendo la procedura indicata all'art. 11.

Sull'entità dei singoli incrementi di valore notificati è ammesso il concordato da sperimentare presso l'Ufficio del registro competente per territorio secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

In caso di controversia è ammesso ricorso agli organi di cui ai comma 2° e 3° dell'art. 29 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, con le modalità vigenti per le controversie che si riferiscono alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, nel termine di giorni trenta.

Art. 15.

Definiti i singoli contributi, l'Intendenza di finanza ne dispone l'iscrizione a ruolo a partire dall'anno successivo ripartendone l'ammontare in cinque annualità uguali.

I contributi relativi a beni indivisi vengono ripartiti nelle quote spettanti ai singoli comproprietari, con l'osservanza del disposto dell'art. 674 del Codice civile.

Le Società commerciali e gli altri enti collettivi sono considerati, agli effetti del contributo, come unico contribuente.

La riscossione è effettuata con le norme ed i privilegi stabiliti in materia di imposte dirette.

Il contribuente ha facoltà di anticipare il pagamento di una o più annualità del contributo; in tal caso ha diritto allo sconto al tasso dell'interesse legale per il periodo di anticipazione.

Art. 16.

Le somme riscosse dallo Stato per contributi di miglioria affluiscono ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Per quanto riguarda le opere eseguite da Amministrazioni dello Stato a bilancio autonomo, le somme riscosse, per contributi di miglioria, vengono attribuite ai rispettivi bilanci di entrata, previa detrazione da ciascun versamento di una quota percentuale per spese di accertamento e riscossione la cui misura sarà stabilita dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e da versare sull'apposito capitolo del bilancio d'entrata dello Stato.

TITOLO III

Opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie e da altri Enti con il concorso dello Stato.

Art. 17.

Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie o da altri Enti con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto a cura delle Intendenze di finanza competenti per territorio secondo le norme del precedente titolo II.

Art. 18.

Per le opere eseguite col concorso dello Stato, l'Amministrazione dello Stato interessata trasmette all'Intendenza di finanza competente copia del provvedimento di concessione del concorso statale.

Gli enti che eseguono le opere trasmettono a loro volta all'Intendenza di finanza, prima dell'inizio dei lavori, i documenti di cui al comma 2° del precedente articolo 10.

Entro sei mesi dall'ultimazione dell'opera pubblica o del complesso di opere pubbliche, gli enti esecutori comunicano all'Intendenza di finanza la data di ultimazione ed il costo totale dell'opera.

Art. 19.

Il provento del contributo di miglioria — al netto della quota per spese generali relative all'accertamento del contributo stesso — è ripartito tra gli enti partecipanti alla spesa in proporzione delle quote rispettivamente assunte.

L'anzidetta quota di detrazione per spese di accertamento, nonchè la ripartizione del contributo sono stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

Per le opere eseguite col concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi dei mutui occorrenti, la quota di partecipazione dello Stato nella spesa totale è determinata, agli effetti del precedente comma, calcolando in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della concessione il valore attuale delle annualità di interessi accordate dallo Stato.

Art. 20.

Le somme riscosse per contributi relativi ad opere eseguite col concorso dello Stato o di Amministrazioni dello Stato a bilancio autonomo affluiscono tutte all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato per contributi di miglioria, salvo le posteriori erogazioni a favore degli enti statali o locali compartecipi, detratta la quota spettante allo Stato.

Tali erogazioni sono ordinate dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) al termine di ciascun esercizio finanziario. Per opere di notevole entità possono essere corrisposte nel corso dell'esercizio agli enti partecipanti quote provvisorie sui versamenti effettuati, salvo conguaglio finale.

TITOLO IV.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 21.

Sono soggetti al contributo anche tutti gli immobili avvantaggiati da opere già eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechè all'atto della notifica del contributo non sia trascorso un triennio dalla data di ultimazione dell'opera o del complesso organico di opere.

Art. 22.

Per le opere pubbliche eseguite dallo Stato o con il suo concorso, in corso o già eseguite, per le quali il contributo sia stato istituito in base alle disposizioni di legge finora vigenti, ma non sia stato ancora accertato, l'accertamento seguirà con le norme di cui al presente decreto.

Art. 23.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, concernenti il piano regolatore della città di Roma; nonchè quelle degli altri provvedimenti concernenti l'approvazione di piani regolatori con imposizione di contributo di miglioria.

Art. 24.

L'esenzione dall'onere del contributo di miglioria in dipendenza di opere pubbliche eseguite dalle Provincie e dai Comuni senza il concorso dello Stato, di cui all'art. 237 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è estesa agli immobili appartenenti agli Enti ed Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni, provvedono alla costruzione od all'acquisto di case popolari, nonchè all'Istituto nazionale per la costruzione delle case per gli impiegati dello Stato.

Art. 25.

Sono abrogati la legge 6 aprile 1933, n. 427, ed il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 584.

Art. 26.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 2001.

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 25 maggio 1938-XVI, con la quale i presidenti delle Confederazioni fasciste delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione hanno chiesto il riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari e l'approvazione del relativo statuto;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563; il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 15. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro ed in attuazione dei contratti collettivi stipulati fra le Organizzazioni sindacali interessate è costituito, ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926. n. 563, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori dipendenti dalle Aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari quale Ente assistenziale delle due Confederazioni fasciste delle aziende e dei lavoratori del credito e della assicurazione.

L'Istituto ha sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza ha per scopo:

a) l'assistenza medica, chirurgica, ospedaliera e farmaceutica ai lavoratori rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e alle persone delle loro famiglie;

b) l'assistenza ostetrica in caso di parto alla lavoratrice e alla moglie del lavoratore.

In via sussidiaria l'Istituto potrà curare anche l'adozione di provvedimenti di prevenzione delle malattie e di assistenza complementare per la sanità fisica del lavoratore e delle persone della sua famiglia.

Su concorde parere della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, l'Istituto può assumere l'iniziativa e la gestione di opere di assistenza e di previdenza non contemplate nel presente statuto, redigendo, a tal fine, apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

L'Istituto provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente attraverso propri uffici periferici.

TITOLO II.

Iscrizione.

Art. 4.

Sono iscritti all'Istituto i lavoratori rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, ad eccezione di coloro che prestano la loro opera in modo prettamente saltuario ed occasionale o per periodo di tempo inferiore ai 15 giorni o comunque a 60 ore lavorative nel mese.

I produttori di assicurazione sono iscritti nei casi in cui tale diritto viene loro riconosciuto dalle relative norme di carattere collettivo.

Non sono iscritti gli ufficiali esattoriali e messi notificatori che esercitino in modo del tutto prevalente altra professione.

Non sono del pari iscritti i lavoratori dipendenti da aziende che mediante Enti aziendali già assicurano un particolare trattamento di assistenza sanitaria più favorevole di quello previsto dal presente statuto.

Il trattamento di maggior favore alla data di applicazione del presente statuto viene altresì conservato secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ai lavoratori che ne fruiscono anche se iscritti ad appositi Enti assistenziali non aziendali. In questi casi però i lavoratori dovranno cessare di appartenere agli Enti predetti per essere iscritti all'Istituto.

Le aziende ed i lavoratori contemplati dal comma precedente verseranno all'Istituto l'ammontare del contributo attualmente corrisposto anche se maggiore di quello stabilito dall'articolo 7 del presente statuto.

Art. 5.

I lavoratori che, pur essendo esonerati dalla applicazione della legge 29 novembre 1925, n. 2146, e del decreto 4 marzo 1926, n. 528, hanno volontariamente aderito alle Casse malattia istituite con i citati provvedimenti legislativi sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente statuto continuando a godere del trattamento loro assicurato. Le aziende tuttavia provvederanno per essi al pagamento all'Istituto del contributo a proprio carico.

Art. 6.

La iscrizione all'Istituto decorre dal giorno della conferma in servizio del lavoratore dopo superato l'eventuale periodo di prova ed ha termine con la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di cessazione del rapporto all'iscritto che si trovi disoccupato l'Istituto sarà tenuto a concedere le prestazioni suddette per lui e per i familiari per un periodo massimo di mesi due.

Analogamente le prestazioni ai familiari per titolo proprio spettano, entro il medesimo limite massimo di due mesi, in caso di decesso dell'iscritto.

TITOLO III.

Contributi.

Art. 7.

L'Istituto provvede agli scopi previsti dal presente statuto mediante il contributo sulla retribuzione complessiva percepita dal lavoratore nella misura dell'1 % che grava per il 0,50 % a carico del lavoratore e per il 0,50 % a carico del datore di lavoro.

Fanno parte della retribuzione, agli effetti di cui al comma precedente, lo stipendio, il salario, le gratificazioni contrattualmente obbligatorie, e tutte le competenze accessorie aventi carattere continuativo ed ammontare determinato nonchè, per le interessenze, la sola parte che ne costituisce il minimo garantito, al lordo di R. M. e di qualsiasi altra ritenuta obbligatoria per legge o per contratto collettivo.

I contributi per i produttori di assicurazione di cui all'articolo 4 saranno calcolati sul 50 % dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'Impresa al produttore stesso sotto qualsiasi titolo.

I contributi sui compensi di tariffa di spettanza degli ufficiali esattoriali saranno calcolati in ragione del 60 % del loro ammontare.

Dal computo sono esclusi invece tutti i compensi saltuari ed occasionali, l'indennità di rischio, nonchè gli assegni di famiglia corrisposti per conto della Cassa assegni familiari.

Le competenze computabili come sopra nella retribuzione, le quali non vengono corrisposte mensilmente, ma sono liquidate in periodi diversi dell'anno, devono comprendersi, agli effetti del contributo, nella retribuzione del mese in cui sono state effettivamente corrisposte.

TITOLO IV.

Prestazioni.

Art. 8.

Le prestazioni dell'Istituto consistono nel concorso:

a) alle spese per assistenza medica chirurgica ospedaliera e farmaceutica in caso di malattia del lavoratore o di persona della sua famiglia;

b) alle spese di assistenza in caso di parto della lavoratrice o della moglie del lavoratore;

c) al conseguimento di quelle altre provvidenze che siano stabilite in conformità a quanto dispone l'art. 2, secondo e terzo comma.

Art. 9.

Si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, qualunque ne sia la causa, che comporti per il lavoratore la impossibilità di prestare il suo normale servizio e per i familiari di attendere alle loro ordinarie occupazioni o comunque la riconosciuta necessità del medico e di medicinali.

L'Istituto si riserva di far controllare ad ogni effetto in qualunque momento lo stato della malattia del lavoratore e dei suoi familiari da medici di propria fiducia.

TITOLO V.

Familiari.

Art. 10.

Si intendono per persone di famiglia del lavoratore ai fini del conseguimento delle prestazioni di cui all'art. 8:

a) la moglie;

b) il marito della lavoratrice, quando sia disoccupato o inabile al lavoro;

c) i figli di età non superiore ai 18 anni.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati quelli naturali riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente matrimonio con altro coniuge.

TITOLO VI.

Organizzazione periferica.

Art. 11.

In ogni Provincia sede delle Unioni interprovinciali delle due Confederazioni è istituito un ufficio periferico dell'Istituto.

All'Ufficio è preposta una Commissione costituita:

dal presidente dell'Unione della Confederazione delle aziende;

dal segretario dell'Unione della Confederazione dei lavoratori;

da un rappresentante dell'Unione interprovinciale delle aziende;

da un rappresentante dellUnione interprovinciale dei lavoratori.

Il presidente dell'Unione della Confederazione delle aziende ed il segretario dell'Unione della Confederazione dei lavoratori sono rispettivamente il presidente ed il vice presidente della Commissione.

I membri in rappresentanza delle due Confederazioni sono nominati dalle rispettive Unioni interprovinciali.

L'Ufficio ha il compito di provvedere all'attuazione delle disposizioni del presente statuto secondo le norme e le di-

rettive del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'Istituto nonchè di raccogliere notizie e dati sulla morbilità e sulla mortalità.

Presso ogni Ufficio è costituito un Comitato liquidatore composto da tre membri: uno designato dall'Unione interprovinciale delle aziende, uno designato dall'Unione dei lavoratori e da un medico di fiducia.

Il Comitato liquidatore provvede all'esame delle posizioni dei singoli iscritti e delle persone di loro famiglia e alla liquidazione delle prestazioni secondo le apposite norme del presente statuto e del regolamento nonchè di quelle che saranno emanate dal Consiglio direttivo.

Le deliberazioni assunte dal Comitato liquidatore diventano esecutive se prese all'unanimità; in caso contrario saranno devolute alla decisione della Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Titolo VII.

Organi dell'Istituto.

Art. 12.

Sono organi dell'Istituto:

1) il Consiglio direttivo;
2) il Comitato esecutivo;
3) il presidente.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal presidente:

a) da un vice presidente nella persona del presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione;

b) da sei rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione;

c) da sei rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione;

d) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*), che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante di ciascuna delle due Confederazioni del credito e della assicurazione.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i sindaci, i quali pertanto devono essere invitati ad ogni seduta.

Alle sedute intervengono, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto e, ove ne sia ravvisata la necessità, il consulente medico.

Art. 15.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto;

b) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Istituto;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Istituto;

d) di approvare il regolamento per l'applicazione del presente statuto;

e) di deliberare l'assegnazione dei fondi per il funzionamento degli Uffici periferici;

f) di nominare i membri del Comitato esecutivo, il direttore generale ed il consulente medico dell'Istituto;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di deliberare, su proposta delle due Confederazioni, le eventuali modifiche al presente statuto;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i rappresentanti di ciascuna delle due Confederazioni;

b) da un rappresentante del P. N. F.

c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni, e, in caso di urgenza, a due giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i sindaci, che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 18.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di deliberare le modalità eventualmente occorrenti per la riscossione dei contributi;

b) di curare l'organizzazione degli Uffici periferici e dettare le eventuali norme per il loro funzionamento;

c) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) di decidere sui ricorsi degli iscritti contro le liquidazioni deliberate dagli Uffici periferici, come pure sulle eventuali proposte degli Uffici suddetti, negative alla concessione delle prestazioni;

e) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

f) di deliberare le norme occorrenti per la assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

g) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dal regolamento o che gli siano attribuite dal Consiglio direttivo.

Art. 19.

Il presidente dell'Istituto è il presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Egli dirige e rappresenta l'Istituto ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e provvede a quanto altro è necessario per assicurare il miglior andamento dell'organizzazione.

Spetta al presidente di stabilire i locali per la sede sociale.

In caso di urgenza il presidente ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Comitato esecutivo, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità delle direttive del presidente, ed in sua assenza del vice presidente, un consigliere amministratore scelto annualmente, dal presidente, in seno al Comitato esecutivo.

TITOLO VIII.

Il direttore generale.

Art. 20.

Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni del presidente e provvede al funzionamento dei servizi e alla disciplina del personale.

Interviene alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e cura la redazione dei relativi verbali.

TITOLO IX.

Patrimonio sociale, Amministrazione e bilanci.

Art. 21.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Istituto;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 22.

Costituiscono entrate dell'Istituto:

a) i contributi per le prestazioni di cui all'art. 8;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Istituto.

Art. 23.

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

I sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno facoltà di partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 24.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO X.

Disposizioni varie.

Art. 25.

La misura delle prestazioni verrà determinata nel regolamento di attuazione del presente statuto; essa potrà essere successivamente modificata dal Consiglio direttivo nei limiti consentiti dalla misura contributiva prevista dal presente statuto.

Art. 26.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di trattenere sulla retribuzione del lavoratore l'ammontare della quota da versarsi per conto di quest'ultimo.

Qualunque patto in contrario è nullo.

Fino a quando non sarà stabilita la riscossione dei contributi con altre norme, il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi alla sede dell'Istituto in Roma entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello nel quale viene corrisposta la retribuzione cui il contributo stesso si riferisce.

Il datore di lavoro, in caso di omesso versamento entro il termine predetto dei contributi dovuti, è tenuto:

a) al pagamento dei contributi sia per la quota a proprio carico sia per quella a carico dei lavoratori;

b) al versamento di una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma della precedente lettera *a*).

Art. 27.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Istituto, il liquidatore provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle due Confederazioni fasciste del credito e della assicurazione ed ai principî del diritto vigente.

Art. 29.

Per l'attuazione del presente statuto sarà emanato un apposito regolamento, approvato dalle due Confederazioni, dal Consiglio direttivo dell'Istituto e ratificato dal Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1938-XVII, n. 2002.
Approvazione della convenzione stipulata il 24 ottobre 1938 fra lo Stato e la Società anonima Compagnia generale tramvie piemontesi per la risoluzione della concessione della tramvia Revello-Envie-Barge.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1913, n. 615, col quale fu approvata la convenzione 21 maggio 1913 per la concessione, al Consorzio dei comuni di Saluzzo, Revello, Envie e Barge, della costruzione e dell'esercizio della tramvia Revello-Envie-Barge;
Visti i Nostri decreti 7 febbraio 1915, n. 234, 11 maggio 1922, n. 803 e 15 settembre 1932, n. 1345, con i quali furono approvati gli atti addizionali rispettivamente in data 18 dicembre 1914, 12 aprile 1922 e 30 agosto 1932, per la modifica di taluni patti della convenzione di concessione;
Ritenuto che la concessione della tramvia, mediante contratto 25 giugno 1932 a rogito notaio Bonavia Giovanni di Saluzzo, fu ceduta dal Consorzio dei comuni di Saluzzo, Revello, Envie e Barge alla Società anonima Compagnia generale tramvie piemontesi;
Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la convenzione stipulata il 24 ottobre 1938-XVI fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società anonima Compagnia generale tramvie piemontesi in liquidazione, per la risoluzione della concessione della tramvia Revello-Envie-Barge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2003.
Modificazione allo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale fu approvato, tra l'altro, lo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento, aderente alla Confederazione fascista degli industriali, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche allo statuto stesso;
Vista la domanda in data 7 dicembre 1937, con la quale la Confederazione ha chiesto che sia approvata una modifica allo statuto della Federazione predetta;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento, nel senso che il testo della lettera *c*) dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

« elegge il presidente e cinque vice presidenti della Federazione e i membri del Consiglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2004.
Modificazioni alle norme per gli esami di ammissione ai corsi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1592, che reca modifiche alle vigenti disposizioni per l'ammissione ai corsi della Scuola centrale dei carabinieri Reali;
Visto l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'art. 9 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1592, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) per la Scuola centrale e le legioni: dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro; da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

« *b*) per i gruppi autonomi: dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un capitano, membro; da un subalterno, membro e segretario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2005.

Erezione in ente morale della « Casa dell'aviatore - Circolo ufficiali della Regia aeronautica », in Roma.

N. 2005. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze, la « Casa dell'aviatore - Circolo ufficiali della Regia aeronautica » in Roma, viene eretta ad ente morale e ne viene approvato lo statuto organico, composto di 4 capi e di 28 articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2006.

Istituzione e soppressione di posti di cancelliere presso i Regi Consolati generali in Vienna e Berlino.

N. 2006. R. decreto 11 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, vengono istituiti e soppressi posti di cancelliere presso i Regi Consolati generali in Vienna e Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 1° dicembre 1938-XVII, n. 2007.

Accettazione, da parte dello Stato, della donazione fatta dalla Società Italiana Marconi degli impianti radioelettrici ed accessori a bordo del panfilo « Elettra » già utilizzati da Guglielmo Marconi per le sue esperienze.

N. 2007. R. decreto 1° dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi viene autorizzata ad accettare la donazione fatta dalla Società Italiana Marconi, degli impianti radioelettrici ed accessori a bordo del panfilo « Elettra », già utilizzati dal Grande Scienziato Guglielmo Marconi per le sue esperienze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1938-XVII

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 1. (*Raccolta 1939*).

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge, il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, con le seguenti modificazioni:

All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

« Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato, nei confronti del marito, di un periodo di tempo pari a quello dal medesimo eventualmente trascorso fuori del Regno come volontario o richiamato durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero ».

All'art. 9 è sostituito il seguente:

« Alla nascita del primo figlio si condona il dieci per cento sulla somma mutuata; a quella del secondo il venti per cento; a quella del terzo il trenta per cento; a quella del quarto la somma residuale.

« In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per la provata gravidanza della moglie entro il quinto mese dal matrimonio.

« Nel caso di parto multiplo vengono accordati tanti condoni quanti sono i figli partoriti, ma non si fa luogo che alla concessione del rinvio di un solo anno.

« Non si fa luogo al condono per i figli nati senza vita e per quelli che risultino deceduti entro cinque giorni dalla nascita.

« Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio nato morto o di figlio deceduto entro cinque giorni dalla nascita, l'ammortamento del prestito si rinvia di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento, a meno che gli interessati già fruiscano della proroga al diciottesimo mese dal matrimonio prevista dall'art. 6 ».

All'art. 10, dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

« Le eventuali controversie tra la Provincia e l'Istituto suddetto sui rendiconti delle singole gestioni provinciali saranno decise dal prefetto sentito il Consiglio di prefettura, con provvedimento definitivo ».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

« I prestiti familiari non sono concessi a coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, di altri Enti pubblici o di aziende private.

« Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, saranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con una ammenda entro il limite massimo di lire cinquecento, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

« Per la disciplina delle contravvenzioni di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, rimanendo sostituito al podestà il preside della Provincia.

« Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavori inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutuate ».

All'art. 15 è sostituito il seguente

« Alla imposta sul celibato, istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato, esclusi coloro per i quali non si siano ancora verificate le condizioni prescritte dalle disposizioni in vigore per poter contrarre matrimonio ».

All'art. 17, la parola: « effettivamente », contenuta nel 5° comma, sub articolo 122, è sostituita dalla parola: « rispettivamente ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

« Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario. Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.

« Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

« Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

« Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salva la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

« In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.

« I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non dànno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo.

« Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1° comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.

« La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti ».

All'art. 23 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle Amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età ».

Dopo l'art. 24 è inserito il seguente art. 24-*bis*:

« I periodi minimi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni:

per la promozione dal grado 11° al grado 10° nei ruoli dei personali civili dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni statali, in cui il numero dei posti dei predetti gradi risulti fissato cumulativamente;

per il conferimento della promozione mediante esame di concorso per merito distinto o previo esame di idoneità al grado 8° nei ruoli dei personali civili statali di gruppo *A* ed al grado 9° in quelli di gruppo *B*;

per l'ammissione all'esame di concorso e per la designazione per anzianità congiunta al merito per la promozione al grado 11° nei ruoli statali di gruppo *C*;

sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli.

« La riduzione di cui al comma precedente è cumulabile con quelle eventualmente spettanti ai sensi di altre disposizioni: fermo peraltro, in ogni caso, il limite di due anni di servizio effettivo, ove trattisi di ruolo di gruppo *A*, e di quattro anni, ove trattisi di ruolo di gruppo *B*, fissato dall'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per la promozione al grado 10° nei predetti ruoli; e fermo altresì il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni, per le promozioni al grado 8° di gruppo *A*, al 9° di gruppo *B* ed al grado 11° di gruppo *C* ».

All'art. 29, dopo il 1° comma, è inserito il seguente:

« Analogo trattamento è usato al personale femminile non di ruolo che presta servizio in Colonia ».

Al 1° comma dell'art. 31 è sostituito il seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi o, per delega dello Stato, dagli Enti di cultura, nonchè presso le Regie scuole coloniali, le Regie scuole italiane all'estero, le scuole parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1938-XVII.

Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero (1° sem. 1939-XVII).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 (allegato A), col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sul detto legname;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane, all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1939, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	ALIQUOTA di tassa di scambio per quintale Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	2,15
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . . .	1,70
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	2,95
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame) comprese le assicelle e tavole di abete per casse di imballaggio, inferiori ad un metro che non abbiano i lati rifiniti nè paralleli fra loro e non siano piallate nè congiunte a mezzo di colla, chiodi od altri dispositivi	2,20

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(155)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1939-XVII.

Nomina del sig. Fabrizi Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale l'agente di cambio sig. Francesco Verdesi designa per proprio rappresentante in Borsa il sig. Mario Fabrizi, chiedendone la nomina;

Vista la relativa procura;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fabrizi Mario è nominato rappresentante del sig. Verdesi Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(153)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1938-XVII.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 29 dicembre 1938 con la Banca nazionale del lavoro concernente il servizio delle obbligazioni emesse dalla Società bergamasca autovie e assunte dallo Stato in seguito al riscatto dell'autostrada Milano-Bergamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge, 12 maggio 1938-XVI, n. 804, col quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione, 8 marzo 1938-XVI, per la cessione allo Stato dell'autostrada Milano-Bergamo, da parte della Società anonima bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Bergamo; e venne disposto che, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sarebbero state stabilite le modalità per il servizio delle obbligazioni, emesse dalla Società e assunte dallo Stato, in dipendenza della accennata convenzione;

Ritenuta l'opportunità, stante l'esiguità del debito assunto dallo Stato, di affidare alla Banca nazionale del lavoro l'esecuzione del pagamento degli interessi e dei rimborsi, relativi alle mentovate obbligazioni;

Di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione, stipulata il giorno 29 dicembre 1938-XVII con la Banca nazionale del lavoro, con la quale viene conferito a quest'ultima l'incarico di provvedere, mediante la somministrazione delle somme necessarie, al pagamento degli interessi nonchè al rimborso, in dipendenza di ammortamento, del capitale delle obbligazioni emesse, per la costruzione dell'autostrada Milano-Bergamo, dalla Società anonima bergamasca autovie con sede in Bergamo, e assunte dallo Stato in forza della convenzione approvata con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804.

Art. 2.

Il prestito, considerato nel precedente art. 1, per l'importo vigente al 1° luglio 1937-XV in L. 17.009.000, viene compreso, a decorrere da detta data, fra i prestiti redimibili dello Stato, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico. Esso frutta l'interesse annuo di lire sei, per ogni cento lire di capitale nominale, esente da qualsiasi altra imposta presente e futura, all'infuori della imposta speciale sugli interessi dei titoli al portatore, disposta col R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito, con modificazione, nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70; ed è ammortizzabile, nel periodo di trenta anni, a principiare dal 1931-IX sino al 1960-XXXVIII.

Art. 3.

L'interesse relativo ai titoli del prestito sarà pagato in rate semestrali posticipate, scadenti al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno.

Il pagamento dell'interesse, a norma della convenzione approvata col precedente art. 1, sarà effettuato, in base alla somministrazione dei fondi forniti dallo Stato, dalla Banca nazionale del lavoro presso le filiali di Torino e di Milano ed eventualmente presso le altre che, di concerto con la Direzione generale del debito pubblico, saranno stabilite da detto istituto, e che saranno rese note mediante avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il prestito è costituito da titoli unitari e multipli, del valore capitale di L. 500, 2500, 5000 e 12.500, rappresentanti rispettivamente una, cinque, dieci, venticinque obbligazioni unitarie, da L. 500 ciascuna. Le obbligazioni, unitarie o multiple, non potranno riunirsi o dividersi per formarne altre di valore diverso.

I titoli al portatore sono muniti di una serie di cedole, per il pagamento delle rate semestrali dell'interesse, sino a quella che verrà a scadenza al 1° gennaio 1960-XXXVIII.

I titoli multipli recano, oltre il numero ordinale, la indicazione delle obbligazioni da essi rappresentate.

Art. 5.

I titoli al portatore potranno essere tramutati in titoli nominativi, rimanendo invariati e costanti i numeri d'iscrizione e il valore unitario o multiplo delle obbligazioni di originaria emissione da essi rappresentato. I titoli nominativi potranno essere, a loro volta, tramutati in titoli al portatore ovvero trasferiti ad altra persona, ferma rimanendo l'invariabilità dei numeri di iscrizione e del valore delle corrispondenti obbligazioni.

Nessun'altra operazione è consentita, oltre quelle indicate nel precedente comma.

Ciascun certificato potrà comprendere, al massimo, quaranta titoli al portatore, che siano di valore uguale, vale a dire o tutti unitari o tutti di uno dei multipli considerati nel precedente art. 4.

I certificati, da emettere, a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto, recheranno le firme indicate nell'art. 5 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

La norma, considerata nel precedente comma, sarà osservata anche per i titoli al portatore e per le corrispondenti matrici, da emettersi in dipendenza di operazioni di tramutamento di certificati.

Le domande per le operazioni considerate nel presente articolo, e i relativi titoli, potranno essere presentati alle filiali della Banca nazionale del lavoro, indicate nel precedente art. 3; a cura delle quali saranno trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 6.

L'ammortamento del prestito, considerato nel precedente articolo 2, avrà luogo secondo il piano allegato al presente decreto; e potrà essere effettuato mediante acquisti sul mercato ovvero mediante rimborso, al valore nominale, per sorteggi annuali.

Il rimborso sarà eseguito, nel Regno, mediante i fondi somministrati dallo Stato, dalla Banca nazionale del lavoro, a norma del precedente art. 3 e della convenzione approvata col presente decreto.

Art. 7.

Qualora non siano state acquistate sul mercato obbligazioni, ovvero non ne sia stato eseguito l'acquisto per la quantità necessaria a raggiungere l'intero importo corrispondente alla quota annuale di ammortamento indicata nel piano allegato al presente decreto, si procederà, per tutta la detta quota o per parte di essa, all'ammortamento mediante sorteggio.

L'estrazione sarà effettuata presso la Direzione generale del debito pubblico, in un locale di libero e facile accesso al pubblico.

Art. 8.

Le estrazioni, alle quali eventualmente si debba ricorrere, giusta il precedente art. 7, avranno luogo nel mese di settembre di ogni anno.

La prima estrazione potrà effettuarsi nel mese di dicembre del 1938-XVII.

Saranno predisposte, per le estrazioni, altrettante schede quanti sono i titoli del prestito non sorteggiati anteriormente al 1938, a seconda dei quattro tagli di essi, mentovati nel precedente art. 4 e con l'indicazione dei relativi numeri di iscrizione.

Verranno eliminate eventualmente le schede, corrispondenti alle obbligazioni presentate dalla Banca nazionale del lavoro, e riconosciute dalla Direzione generale del debito pubblico valide per l'ammortamento della quota dell'anno in cui abbia luogo l'estrazione. Le schede, occorrenti per l'estrazione, saranno immesse, separatamente, per ciascuno dei quattro tagli, nelle rispettive urne, dalle quali ne verranno estratte, per ognuno dei tagli, tante quante ne occorrono per raggiungere nell'insieme la quota da ammortizzare; ovvero quella parte di essa che rimarrà, dopo aver detratto l'importo delle mentovate obbligazioni, presentate dalla Banca.

Saranno osservate, per le estrazioni, oltre alle norme indicate nella convenzione, quelle contenute negli articoli 3, 5, 6, 7 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, in quanto siano compatibili con le caratteristiche del prestito considerato nel presente decreto.

Art. 9.

I titoli acquistati dalla Banca dovranno essere annualmente riconosciuti validi per l'ammortamento, limitatamente alla relativa quota da ammortizzare; e cesseranno dal fruttare interessi allo scadere dell'anno, cui la quota si riferisca. A tale data dovranno essere annullati.

Siffatti titoli dovranno avere annesse tutte le cedole, relative alle scadenze posteriori all'anno in cui avvenga l'imputazione ai fini dell'ammortamento. L'importo di quelle mancanti sarà addebitato alla Banca, nelle somministrazioni da effettuare, a norma dell'art. 8 della convenzione approvata col presente decreto.

Art. 10.

Le obbligazioni sorteggiate saranno rimborsabili, al netto da qualsiasi imposta o tassa, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del sorteggio; e cesseranno dal fruttare interessi allo scadere del semestre, nel quale avrà luogo l'estrazione.

I titoli, corrispondenti alle obbligazioni estratte, dei quali venga chiesto il rimborso, dovranno avere unite tutte le cedole, relative alle scadenze posteriori alla data della rimborsabilità. L'importo delle cedole mancanti verrà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Art. 11.

Qualora, dal giorno in cui i titoli estratti siano divenuti rimborsabili, a norma del precedente art. 10, decorra il periodo di dieci anni, senza che ne sia domandato il rimborso, il capitale ad essi corrispondente sarà prescritto e devoluto alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 5 agosto 1927-V, n. 1414, modificato con R. decreto-legge 28 aprile 1930-VIII, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931-XII, n. 1711. Le iscrizioni, relative ai menzionati titoli, saranno annullate.

Parimenti le rate semestrali d'interessi, non reclamate durante il corso di cinque anni continui dalle scadenze dei pagamenti, saranno prescritte e il relativo importo sarà versato alla mentovata Cassa di ammortamento.

Art. 12.

Per quanto non sia considerato nelle disposizioni contenute nel presente decreto e nella convenzione approvata col precedente art. 1, verranno osservate le norme del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, in quanto non contrastino alle mentovate disposizioni, e alle particolari caratteristiche del prestito.

Art. 13.

Per effetto dell'art. 7 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804, gli atti di qualsiasi natura, e i documenti, che la Banca nazionale del lavoro debba formare per l'esecuzione degli incarichi assunti con la convenzione approvata col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione governativa; e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Parimenti gli avvisi, le affissioni di manifesti occorrenti per l'esecuzione dei detti incarichi, sono esenti dal pagamento di ogni tassa o diritto.

Gli atti giudiziari godranno dello stesso trattamento tributario dello Stato.

Art. 14.

La Direzione generale del debito pubblico, ove se ne riconosca l'opportunità, è autorizzata a procedere, d'intesa con la Banca nazionale del lavoro, giusta la disposizione dell'art. 9 della convenzione approvata col presente decreto, alla sostituzione dei titoli del prestito in circolazione, con altri di nuova creazione, le cui caratteristiche saranno stabilite con ulteriore decreto Ministeriale.

Art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e entrerà in vigore dalla data di detta pubblicazione.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

ALLEGATO

PIANO DI AMMORTAMENTO

Anno dell'estrazione	Titoli da estrarre: da 25 obblig.	da 10 obblig.	da 5 obblig.	da una obblig.	Totale: obblig.	Capitale nominale	Data della rimborsabilità
1937	10	19	42	65	715	357.500	1° genn. 1938
1938	10	20	46	79	759	379.500	1° » 1939
1939	10	21	50	96	806	403.000	1° » 1940
1940	11	22	55	84	854	427.000	1° » 1941
1941	11	23	60	102	907	453.500	1° » 1942
1942	11	24	65	121	961	480.500	1° » 1943
1943	11	25	70	140	1.021	510.500	1° » 1944
1944	11	26	75	172	1.082	541.000	1° » 1945
1945	11	28	84	173	1.148	574.000	1° » 1946
1946	11	30	93	179	1.219	609.500	1° » 1947
1947	11	32	101	192	1.292	646.000	1° » 1948
1948	11	34	109	211	1.371	685.500	1° » 1949
1949	11	36	117	235	1.455	727.500	1° » 1950
1950	11	39	127	243	1.543	771.500	1° » 1951
1951	11	42	138	252	1.637	818.500	1° » 1952
1952	11	45	149	267	1.737	868.500	1° » 1953
1953	11	48	161	283	1.843	921.500	1° » 1954
1954	11	51	174	300	1.955	977.500	1° » 1955
1955	11	55	188	309	2.074	1.037.000	1° » 1956
1956	11	60	203	310	2.200	1.100.000	1° » 1957
1957	11	65	219	315	2.335	1.167.500	1° » 1958
1958	11	72	235	306	2.476	1.238.000	1° » 1959
1959	11	78	252	313	2.628	1.314.000	1° » 1960
Totali...	250	895	2.813	4.753	34.018	17.009.000	

(142)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento nella zona di Casteggio, in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938 39, nella zona di Casteggio (Pavia);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di duecentocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(78)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di lepri e pernici a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Godiasco (Pavia);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e pernici a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di cinquanta lepri e cento coppie di pernici a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(79)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Media dei cambi e dei titoli
del 7 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,85
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,35
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,30
Danimarca (Corona)	3,9485
Germania (Reichsmark)	7,6235
Norvegia (Corona)	4,444
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	360,10
Portogallo (Scudo)	0,8027
Svezia (Corona)	4,554
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,14
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,775
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,30
Id. Id. 5 % (1936)	92,55
Rendita 5 % (1935)	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,65
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,85
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,875
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,475

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro con sede in Migliarino, costituita il 18 dicembre 1910, a rogito notaio Dante Rossi, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo svolta alcuna attività, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(94)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un'eredità disposta in suo favore dalla signora Cleonice Lanzani vedova Duse.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 21 dicembre 1938-XVII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Cleonice Lanzani, ved. Duse, con testamento olografo 10 aprile 1938.

(158)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 30 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale in data 4 aprile 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 maggio 1938-XVI, con il quale è stato indetto il concorso per esame a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 30 posti di vice segretario in prova indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI, è costituita come appresso:

Bozzi gr. uff. prof. dott. Carlo, consigliere di Stato, presidente;
Maggi gr. uff. avv. Carlo Mario, direttore generale, membro;
Re gr. uff. dott. Eugenio, ispettore generale, membro;
Papi prof. Giuseppe Ugo, professore, membro;
Frasca comm. dott. Carlo, professore, membro;
Abbate cav. uff. dott. Francesco, direttore capo divisione, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(102)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 30 posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale in data 4 aprile 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 13 maggio 1938-XVI, con il quale è stato indetto il concorso per esame a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 30 posti di vice ragioniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI, è costituita come appresso:

Balducci gr. uff. dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti, presidente;
Maggi gr. uff. avv. Carlo Mario, direttore generale, membro;
Bertucci gr. uff. dott. Enrico, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, membro;
Salvo Messina prof. Andrea, professore, membro;
Quattrucci cav. uff. dott. Leonardo, ragioniere superiore, membro;
Amato cav. dott. Ugo, consigliere, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(103)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale in data 4 aprile 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 14 maggio 1938-XVI, con il quale è stato indetto il concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo *C*, grado 13°);

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova, indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI, è costituita come appresso:

Re gr. uff. dott. Eugenio, ispettore generale, presidente;
Abbate cav. uff. dott. Francesco, direttore capo divisione, membro;
Ripari prof. ing. Napoleone, professore, membro;
Amato cav. dott. Ugo, consigliere, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(104)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 12 maggio 1938, con il quale è stato indetto un concorso per esami a n. 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);
Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1938-XVII, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;
Considerata la necessità di sostituire d'urgenza il membro della Commissione stessa prof. dott. Papi Giuseppe, impedito;

Decreta:

Nella Commissione esaminatrice per il concorso a n. 30 posti di vice segretario in prova, nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica, bandito con decreto Ministeriale 4 aprile 1938, il prof. dott. Papi Giuseppe, membro, è sostituito dalla data odierna dal prof. Nina gr. uff. avv. Luigi, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(105)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.